

## TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPITOLO 1 CONDIZIONALITÀ

#### Articolo 3 Principali requisiti

1. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III, conformemente al calendario fissato in tale allegato, e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5.
2. Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.

#### Articolo 4 Criteri di gestione obbligatori

1. I criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III sono prescritti dalla normativa comunitaria nei seguenti campi:
  - sanità pubblica, salute delle piante e degli animali,
  - ambiente,
  - benessere degli animali.
2. Gli atti citati all'allegato III si applicano nell'ambito del presente regolamento nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, attuata dagli Stati membri.

#### Articolo 5 Buone condizioni agronomiche e ambientali

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono a livello nazionale o regionale requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato nell'allegato IV, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni del suolo e del clima, i sistemi aziendali esistenti, l'utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche aziendali e le strutture aziendali, fatte salve le norme che disciplinano le buone pratiche agronomiche applicate nel contesto del regolamento (CE) n. 1257/1999 nonché le misure agroambientali applicate al di sopra del livello di riferimento delle buone pratiche agronomiche.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto basate sulla superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente.

Uno Stato membro può tuttavia derogare, in circostanze debitamente giustificate, al primo comma, purché si adoperi per evitare eventuali riduzioni significative della sua superficie totale a pascolo permanente.

Il primo comma non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e con l'esclusione di impianti di alberi di natale e di specie a crescita rapida a breve termine.

#### Articolo 6 Riduzione o esclusione dai pagamenti

1. In caso d'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in conseguenza di un'azione o di un'omissione direttamente attribuibile al singolo agricoltore, l'ammontare progressivo dei pagamenti diretti corrisposti nell'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza è, previa applicazione degli articoli 10 e 11, ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all'articolo 7.

2. La riduzione o l'esclusione di cui al paragrafo 1 si applica soltanto se l'inottemperanza riguarda:

- a) un'attività agricola, o
- b) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, comprese le parcelle messe a riposo.

#### Articolo 7 Modalità di riduzione o di esclusione

1. Le modalità d'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni di cui all'articolo 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. In questo contesto, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inottemperanza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 5 % e, in caso di recidiva, il 15 %.

3. In caso di infrazione dolosa, la percentuale di riduzione non deve essere in linea di massima inferiore al 20 % e le sanzioni possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere inflitte per uno o più anni civili.

4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell'arco di un anno civile non deve essere superiore all'importo totale di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

#### **Articolo 8 Riesame**

Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del sistema di condizionalità corredata, se necessario, di proposte adeguate intese in particolare a modificare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III.

#### **Articolo 9 Importi risultanti dalla condizionalità**

L'importo risultante dall'applicazione del presente capitolo è accreditato alla sezione Garanzia del FEAOG. Gli Stati membri possono trattenere il 25 % di detto importo.

# CGO - CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORIA All. III Reg. 1782/03

<b>Ambiente</b>	<p><b>Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE</b>, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; ( <i>GU L 103 del 5.4.1979, pag. 1</i> ) - <i>Art. 3 e 4, par. 1, 2, 4, art. 5, 7 e 8</i></p> <p><b>Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE</b>, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose; (<i>GU L 20 DEL 26.1.1980, pag. 43</i>) - <i>Articoli 4 e 5.</i></p> <p><b>Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE</b>, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura; ( <i>GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6</i> ) <i>Articolo 3</i></p> <p><b>Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE</b>, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; (<i>GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1</i>) <i>Articolo 4 e 5.</i></p> <p><b>Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE</b>, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. (<i>GU L 206 del 22.7.1992, pag.7</i>) <i>Articoli 6,13,15, e 22 lettera b</i>)</p>
-----------------	---

<b>Sanità Pubblica, Salute, Identificazione e Registrazione degli animali</b>	<p><b>Atto A6 - Direttiva 92/102/CEE</b> del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali; ( <i>GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32</i>) <i>Articoli 3, 4 e 5.</i></p> <p><b>Atto A7 - Regolamento CE 2629/97</b> (abrogato dal Regolamento CE 911/2004) che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento CE 820/97 (abrogato dal Regolamento CE 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini; ( <i>GU L 354 del 30.12.1997, pag. 19</i>) <i>Articoli 6 e 8.</i></p> <p><b>Atto A8 - Regolamento CE 1760/2000</b> che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento CE 820/97 del Consiglio; ( <i>GU L 204 dell'11.8.2000, pag.1</i>) <i>Articoli 4 e 7.</i></p> <p><b>Atto A8bis - Regolamento CE 21/2004</b> del consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (ce) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE; (<i>GU L 5 del 9.1.2001, pag. 8</i>), <i>Articoli 3, 4 e 5.</i></p>
---	--

<b>Sanità Pubblica, Salute, Identificazione e Registrazione degli animali</b>	<p><b>Atto A9 - Direttiva 91/414/CEE</b>, del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; ( <i>GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1</i> ) - <i>Articolo 3.</i></p> <p><b>Atto A10 - Direttiva 96/22/CEE</b>, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze b-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81 602 CEE, 88 146 e 88 299 CEE ; ( <i>GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3</i> ) <i>Articolo 3, 4, 5 e 7.</i></p> <p><b>Atto A11- Regolamento 178/2002</b>, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (<i>GU L 31 del 1.2.2002, pag.1</i>) <i>Art. 14, 15, 17, paragrafo 1,18,19 e 20.</i></p> <p><b>Atto A12 - Regolamento 999/2001</b> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. (<i>GU L 147 del 31.5.2001, pag.1</i>) <i>Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.</i></p> <p><b>Atto A13 - Direttiva 85/511/CEE</b> del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afte epizootica.(<i>GU L 315 del 26.11.1985, pag.11</i>) <i>Art. 3.</i></p> <p><b>Atto A14 - Direttiva 92/119/CEE</b> del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonchè misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini. (<i>GU L 62 del 15.3.1993, pag.69</i>) <i>Articolo 3.</i></p> <p><b>Atto A15 - Direttiva 2000/75/CEE</b> del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. (<i>GU L 327 del 22.12.2000, pag.74</i>) <i>Articolo 3.</i></p> <p><b>Atto A16 - Direttiva 91/629/CEE</b> del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. (<i>GU L 340 del 11.12.1991, pag.28</i>) <i>Art. 3 e 4.</i></p> <p><b>Atto A17 - Direttiva 91/630/CEE</b> del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. (<i>GU L 340 del 11.12.1991, pag.33</i>) <i>Articoli 3 e 4 , paragrafo 1.</i></p> <p><b>Atto A18 - Direttiva 98/58/CEE</b> del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. (<i>GU L 221 del 8.8.1998, pag.23</i>) <i>Articolo 4.</i></p>
---	---

## ATTI NORMATIVI

### Criteri di Gestione Obbligatoria - Atti A1 e A5

- **Direttiva 79/409/CEE**

"CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI"

- **Direttiva 92/43/CEE**

"CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI, DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE"

### SCOPO DELLA NORMA

L'obiettivo della norma è di contribuire a **salvaguardare la biodiversità** attraverso l'adozione di misure volte a garantire la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica.

La direttiva 79/409/CEE (direttiva Uccelli) persegue l'obiettivo generale della conservazione delle specie di uccelli selvatici presenti in Europa, nonché l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS), in modo da garantire la sopravvivenza e la riproduzione di alcune specie minacciate, elencate in allegato alla stessa direttiva (ad esempio cicogna bianca, fenicottero, biancone, falco di palude, gufo reale, pollo sultano, ecc).

La direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat) istituisce la rete "Natura 2000", costituita dalle predette Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC). I SIC possono comprendere varie tipologie di habitat, come zone Umide, formazioni erbose naturali e seminaturali, foreste, aree popolate da specie animali e vegetali protette. Le ZPS e i SIC possono presentare delle zone di sovrapposizione. Attualmente in Italia sono stati individuati 2256 SIC e 503 ZPS che interessano una superficie complessiva pari a circa il 16,5% dell'intero territorio nazionale.

### SOGGETTI

Agli agricoltori con aziende i cui terreni ricadono nelle aree ZPS (Atto A1), nei pSIC e nei SIC (Atto A5). Gli impegni degli atti in questione si applicano esclusivamente ai terreni ricadenti nelle aree suddette.

Qualora l'agricoltore non sia informato se i terreni aziendali ricadono in un sito della rete Natura 2000 può consultare:

- L'organismo pagatore competente, avvalendosi anche dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio;
- La Regione o Provincia Autonoma di competenza e il relativo sito internet.

In ogni caso, nella fase di presentazione della domanda di pagamento diretto, l'agricoltore entrerà in possesso di tutte le informazioni necessarie per il rispetto degli impegni di condizionalità, compresi quelli relativi agli atti in questione.

### ATTIVITA'

L'agricoltore deve rispettare gli impegni di gestione aziendale stabiliti a livello regionale. Tali impegni di norma sono specifici per ciascun sito Natura 2000 e dipendono dalle misure di conservazione adottate.

Le Regioni infatti, individuano le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza l'adozione di appropriati piani di gestione. Tali piani consentono di definire le modalità di gestione del sito e sono strettamente legati alla conservazione dell'habitat e delle specie presenti che caratterizzano il sito stesso, anche in funzione delle attività produttive esistenti.

Per l'individuazione delle modalità di gestione più appropriate, particolarmente importante è la cosiddetta "valutazione di incidenza", in base alla quale sono preventivamente stimati i possibili effetti di eventuali interventi su ciascun sito.

In ogni caso, in assenza di provvedimenti regionali, l'agricoltore deve rispettare le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali e, in particolare le norme relative alla gestione delle superfici ritirate dalla produzione (Norma 4.2) e al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (Norma 4.4, parte 2).

### OGGETTO DEL CONTROLLO

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà:

1. il rispetto delle disposizioni stabilite a livello regionale relative all'Atto A1 (direttiva Uccelli) e all'Atto A5 (direttiva Habitat).

In assenza di provvedimenti regionali il rispetto delle pertinenti norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali.

## ATTI NORMATIVI

### **Criteria di Gestione Obbligatoria - Atto A2**

- Dir. 80/68/CEE

"PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE ALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE"

### **SCOPO DELLA NORMA**

Lo scopo è quello di **prevenire l'inquinamento delle acque sotterranee** dovuto a determinate sostanze pericolose e di ridurre o eliminare le conseguenze dell'inquinamento in atto.

Tali sostanze in quanto tossiche, persistenti e bioaccumulabili non devono confluire nei sistemi idrici sotterranei che rappresentano la fonte da cui si prelevano circa i 2/3 delle acque utilizzate per il consumo umano.

Esse sono contenute normalmente nei prodotti-fitosanitari, negli oli esausti e nei carburanti.

Il rischio di inquinamento può derivare anche da un eventuale uso improprio degli apparecchi di distribuzione e trasporto dei fitofarmaci (autobotti, cisterne, irroratori, ecc.), che devono essere tarati e mantenuti in efficienza, onde evitare accumuli localizzati di principi attivi in grado di contaminare le falde.

### **SOGGETTI**

Tutte le aziende agricole sono tenute al rispetto delle disposizioni di utilizzo delle sostanze pericolose individuate dalla citata direttiva e recepite dal decreto legislativo 152/99.

### **ATTIVITA'**

L'agricoltore è tenuto a rispettare le disposizioni di utilizzo e smaltimento dei prodotti impiegati in agricoltura (fitofarmaci, lubrificanti, carburanti, ecc.), in quanto potrebbero contenere, anche se solo in quantità minime, le sostanze indicate nei successivi elenchi I e II (Direttiva 80/68/CEE),

In particolare deve:

- Rispettare il divieto assoluto di scarico sul suolo e nel sottosuolo delle sostanze pericolose
- Acquisire l'autorizzazione allo scarico delle sostanze pericolose rilasciata dall'Autorità competente nei casi previsti dal decreto legislativo 152/99.

### **OGGETTO DEL CONTROLLO**

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà l'esistenza dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose e il rispetto delle condizioni in essa contenute.

Il controllo documentale accerterà anche se l'Ente di controllo specializzato, riscontrando una inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, abbia dato luogo a:

- diffida, che comporta la fissazione di un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
- revoca dell'autorizzazione nei casi di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

## ATTI NORMATIVI

### **Criterio di Gestione Obbligatoria - Atto A3**

- Dir. 86/278/CEE

"PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA"

### **SCOPO DELLA NORMA**

L'obiettivo principale è quello di **disciplinare l'utilizzazione controllata dei fanghi di depurazione in agricoltura**, in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulle acque, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo il corretto utilizzo.

I fanghi derivano da processi di depurazione di acque reflue provenienti da insediamenti civili o industriali.

Per consentirne l'utilizzazione in agricoltura, i fanghi devono:

- essere opportunamente trattati, cioè sottoposti a processi biologici, chimici o termici finalizzati a ridurre i rischi sanitari connessi alla presenza di eventuali sostanze tossiche o di agenti patogeni;
- possedere effetto concimante, ammendante e/o correttivo.

Per una corretta utilizzazione agronomica, i fanghi devono essere interrati subito dopo lo spandimento. L'applicazione dei fanghi deve essere evitata nei terreni in pendio, dove è maggiore il rischio di erosione e ruscellamento nei terreni saturi di acqua e in quelli innevati o gelati.

In Italia sono utilizzate in agricoltura circa 300.000 tonnellate di fanghi all'anno.

### **SOGGETTI**

A tutte le aziende agricole sui cui terreni viene effettuato lo spandimento di fanghi di depurazione, come stabilito dal Decreto Legislativo 99/92.

A questo proposito, si specifica che, per "produttore di fanghi" si intende colui che produce e tratta i fanghi (es. una ditta che gestisce un impianto di depurazione) mentre, per "utilizzatore di fanghi", si intende colui che effettua lo spandimento dei fanghi sul terreno.

Si possono pertanto verificare i tre seguenti casi:

- 1) l'agricoltore sui cui terreni avviene lo spandimento non è né produttore né utilizzatore;
- 2) l'agricoltore è utilizzatore ma non produttore;
- 3) l'agricoltore è sia produttore che utilizzatore.

### **ATTIVITA'**

#### **1. Nel caso in cui l'agricoltore sui cui terreni avviene lo spandimento non è né produttore né utilizzatore:**

L'agricoltore deve:

- acquisire e conservare le copie dei seguenti documenti in possesso dell'utilizzatore:

- 1) formulario di identificazione, che certifica la provenienza dei fanghi;
- 2) scheda di accompagnamento;
- 3) registro di utilizzazione dei terreni verificandone la corretta compilazione;
- 4) notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, con almeno 10 giorni di anticipo;

- rispettare e far rispettare le condizioni di utilizzazione e i divieti previsti dalla normativa vigente

#### **2. Nel caso in cui l'agricoltore è anche utilizzatore, ma non produttore:**

L'agricoltore, in aggiunta agli adempimenti descritti di cui ha diretta responsabilità, deve:

- possedere l'autorizzazione rilasciata dagli Enti competenti;
- essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti se effettua il trasporto dei fanghi dal produttore alla propria azienda.

#### **3. Nel caso in cui l'agricoltore è sia produttore che utilizzatore:**

In aggiunta agli adempimenti descritti ai precedenti punti 1 e 2, l'agricoltore deve curare la tenuta del registro di carico/scarico e inviarne annualmente copia all'Autorità competente.

### **OGGETTO DEL CONTROLLO**

L'utilizzo di fanghi di depurazione sui terreni della propria azienda sarà oggetto di dichiarazione da parte dell'agricoltore in sede di presentazione della domanda di pagamento diretto.

Il tecnico incaricato dei controlli pertanto effettuerà le seguenti principali verifiche:

Documentali

- 1) presenza della certificazione di provenienza dei fanghi (formulario di identificazione; scheda di accompagnamento);
- 2) presenza e corretta compilazione del registro di utilizzazione dei terreni;
- 3) presenza della notifica di spandimento alle autorità competenti entro il termine previsto.

Oggettive

- 1) utilizzazione dell'area di spandimento per pascolamento o raccolta di foraggi entro cinque settimane dall'avvenuto spandimento;
- 2) utilizzazione dei fanghi nei terreni destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso.

## ATTI NORMATIVI

### **Critero di Gestione Obbligatoria - Atto A4**

- Dir. 91/676/CEE

"PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE"

### **SCOPO DELLA NORMA**

L'obiettivo principale è quello di **contribuire a realizzare la massima protezione di tutte le acque dall'inquinamento da nitrati**, riducendo l'impatto ambientale dell'attività agricola, attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto.

Tale norma contribuisce inoltre a:

1. realizzare modelli di agricoltura ecocompatibili ed economicamente sostenibili;
2. proteggere l'ambiente dagli eccessivi apporti di azoto riducendo la fertilizzazione azotata in funzione degli effettivi fabbisogni nutrizionali delle colture.

Inoltre, con tale norma si vogliono incoraggiare gli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche attribuendo un'attenzione particolare a quelle utilizzate a fini potabili.

A tale scopo, la direttiva prevede la definizione di aree che, per le loro caratteristiche chimico-fisiche, pedologiche e ambientali, sono particolarmente vulnerabili ai nitrati provenienti dalle pratiche agricole.

In tutte le aree agricole è raccomandata la messa in atto di corrette pratiche agronomiche, al fine di mitigare gli effetti negativi provocati dall'immissione dei nitrati nell'ambiente. Tali pratiche risultano invece obbligatorie nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), nelle quali è necessario rispettare specifiche indicazioni tecniche.

### **SOGGETTI**

Agli agricoltori con aziende i cui terreni ricadono nelle aree vulnerabili ai nitrati. Gli impegni del presente Atto si applicano esclusivamente ai terreni ricadenti nelle aree suddette.

Qualora l'agricoltore non sia informato se i terreni aziendali ricadano o meno in un'area vulnerabile, può consultare:

- l'organismo pagatore competente avvalendosi anche dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio;
- la Regione o Provincia Autonoma di competenza e il relativo sito internet;

In ogni caso, nella fase di presentazione della domanda di pagamento diretto, l'agricoltore entrerà in possesso di tutte le informazioni necessarie per il rispetto degli impegni di condizionalità compresi quelli relativi all'Atto in questione.

### **ATTIVITA'**

L'agricoltore deve rispettare gli impegni di gestione aziendale stabiliti a livello regionale. Tali impegni di norma sono specifici per ciascuna area vulnerabile in funzione dei piani di azione adottati.

In ogni caso, l'agricoltore deve rispettare anche in assenza di provvedimenti delle Regioni le norme del codice di buona pratica agricola nazionale sui nitrati (CBPA), nonché le seguenti norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e

ambientali (BCAA):

1. Norma 1.1 – Regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio;
2. Norma 4.2 – Gestione delle superfici ritirate dalla produzione;

Inoltre, nel caso di aziende con allevamenti animali sono previsti i seguenti impegni:

- a. Per le deiezioni non palabili (liquami), è necessario prevedere lo stoccaggio in bacini a perfetta tenuta, impermeabili per la natura del sito o impermeabilizzati artificialmente
- b. Per le deiezioni palabili (letame), è necessario effettuare lo stoccaggio in apposite concimaie realizzate su platee impermeabilizzate, provviste di pozzetti di raccolta dei liquidi di percolazione.

### **OGGETTO DEL CONTROLLO**

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà il rispetto delle disposizioni stabilite a livello regionale relative al presente atto.

In assenza di provvedimenti regionali il controllo si baserà sulla verifica:

- della presenza di fenomeni erosivi associati alla mancata o non idonea regimazione delle acque superficiali (norma 1.1 BCAA);
- del mantenimento della copertura vegetale (secondo le azioni proposte dal CBPA) e degli altri impegni previsti dalla norma 4.2 BCAA;
- del rispetto delle prescrizioni tecniche per l'effettuazione di un corretto stoccaggio delle deiezioni animali, nel caso di aziende con allevamenti.

<p><b>ATTI NORMATIVI</b>  <b>Criteria di Gestione Obbligatoria - Atti A6, A7, A8, A8bis, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18,.</b>  <b>- Direttive e Regolamenti CEE diversi che istituiscono un sistema di identificazione e registrazione degli animali, tutela della sanità pubblica e di protezione degli animali da allevamento.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>SCOPO DELLA NORMA</b></p> <p>La norma è composta da una serie di direttive e regolamenti che prevedono l'istituzione di un sistema di identificazione e registrazione delle principali specie zootecniche (bovina, bufalina, suina, ovicaprina), di tutela della sanità pubblica e di protezione degli animali da allevamento.</p> <p>Tramite la corretta identificazione e registrazione degli animali è possibile perseguire alcuni importanti obiettivi di interesse generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garantire la tutela della sanità pubblica e della salute degli animali;</li> <li>- assicurare efficienza ed efficacia nella gestione nell'erogazione e nel controllo degli aiuti comunitari destinati al settore zootecnico;</li> <li>- consentire un'etichettatura chiara e adeguata delle carni in particolare di quelle bovine.</li> </ul> <p>Le ricadute positive di tale sistema di identificazione e registrazione sono numerose e significative sia per i consumatori che per gli allevatori, in quanto comportano un innalzamento della fiducia dei consumatori nella qualità delle carni con indubbi vantaggi sulla stabilità dei mercati.</p>
<p style="text-align: center;"><b>SOGGETTI</b></p> <p>Riguarda le AZIENDE AGRICOLE con allevamenti appartenenti alle specie bovina, bufalina, suina e ovicaprina</p>
<p style="text-align: center;"><b>ATTIVITA'</b></p> <p><b>1. Adempimenti relativi a tutte le specie animali elencate</b>  L'allevatore deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) richiedere il <b>codice aziendale</b> provvedendo in seguito a fornire eventuali variazioni anagrafiche e/o fiscali relative all'azienda stessa;</li> <li>b) richiedere i <b>codici identificativi dei capi (marchi auricolari)</b> ed effettuare la marcatura degli stessi. Le caratteristiche dei marchi di identificazione e il sito dove apporli sono stabiliti distintamente per ciascuna delle specie suddette. I termini per l'apposizione dei marchi sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 giorni dalla nascita per bovini e bufalini;</li> <li>- 60 giorni dalla nascita per ovini e caprini;</li> <li>- 70 giorni dalla nascita per i suini;</li> </ul> </li> <li>c) riguardo agli animali importati dall'estero: <ul style="list-style-type: none"> <li>- relativamente ai capi provenienti da Paesi UE, mantenere i marchi d'origine;</li> <li>- relativamente ai capi provenienti da Paesi terzi provvedere alla marcatura entro 7 giorni dal superamento dei controlli frontaliere, salvo che il capo sia inviato direttamente alla macellazione prima di tale termine;</li> </ul> </li> <li>d) tenere ed aggiornare il <b>registro di stalla</b> che deve recare informazioni su: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli animali presenti in azienda e l'indicazione dei relativi marchi di identificazione;</li> <li>- le nascite e i decessi, nonché tutti i movimenti in entrata e in uscita dall'allevamento.</li> </ul> </li> </ol> <p><b>2. Adempimenti aggiuntivi, relativi alla specie bovina</b>  Per ciascun capo presente in allevamento l'allevatore deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- notificare gli eventi di nascita, morte, movimentazione, uscite e ingressi alla Banca Dati Nazionale (BDN), direttamente o per il tramite di un soggetto delegato;</li> <li>- aggiornare il passaporto degli animali.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>OGGETTO DEL CONTROLLO</b></p> <p>Il tecnico incaricato dei controlli accerterà:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) presenza del registro di stalla o sua non conformità;</li> <li>b) presenza di capi sprovvisti di marchio con marcatura incompleta o irregolare e/o privi di qualsiasi documento che attesti la provenienza e i dati identificativi;</li> <li>c) presenza di capi non registrati nella BDN (solo per i bovini);</li> <li>d) mancata registrazione dell'azienda nella BDN (solo per i bovini).</li> </ol>

**BCAA - BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI All. IV Reg. 1782/03**

<b>OBIETTIVO</b>	<b>NORMA</b>	<b>AMBITO</b>
<b>Obiettivo 1</b> EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee.	<b>Norma 1.1:</b> interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio.	Seminativi, esclusivamente nei terreni declivi.
<b>Obiettivo 2</b> SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche.	<b>Norma 2.1:</b> gestione delle stoppie e dei residui vegetali.	Seminativi. Superfici a set-aside e ritirate dalla Produzione.
<b>Obiettivo 3</b> STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate.	<b>Norma 3.1:</b> difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.	Tutte le superfici agricole.
<b>Obiettivo 4</b> LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento ad evitare il deterioramento degli habitat.	<b>Norma 4.1:</b> protezione del pascolo permanente.	Pascoli permanenti.
<b>Obiettivo 4</b> LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO	<b>Norma 4.2:</b> gestione delle superfici ritirate dalla produzione.	Superfici a set-aside e ritirate dalla Produzione.
<b>Obiettivo 4</b> LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO	<b>Norma 4.3:</b> manutenzione degli oliveti.	Oliveti.
<b>Obiettivo 4</b> LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO	<b>Norma 4.4:</b> mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.	Tutte le superfici agricole.

## ATTI NORMATIVI

### **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali – Norma 1.1**

Regimazione delle acque superficiali nei terreni in pendio

Riguarda le superfici A SEMINATIVO in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologiche)

### **SCOPO DELLA NORMA**

L'obiettivo principale è quello di **proteggere i terreni dai fenomeni erosivi mediante interventi agronomici adeguati.**

Il mantenimento dei primi strati del terreno agrario normalmente più ricchi di humus di fauna terricola (lombrichi, ecc.) e di vita microbica, risulta, infatti, fondamentale ai fini della conservazione della produttività.

Nel combattere l'erosione si mantiene quindi la fertilità del terreno; inoltre si garantiscono le altre importantissime funzioni ambientali svolte dal suolo, quali il mantenimento della biodiversità e la riduzione del dissesto idrogeologico.

L'erosione dipende da molteplici fattori: natura del terreno pendenza ambiente climatico (es. piovosità), coltivazioni e pratiche agronomiche adottate.

Sono particolarmente a rischio di erosione i terreni in pendio seminati con colture annuali e soprattutto quelli dove per la preparazione del letto di semina le zolle vengono fortemente sminuzzate. In queste condizioni le particelle terrose sono facilmente disgregabili dall'azione battente della pioggia e trasportabili dallo scorrimento superficiale delle acque di deflusso. L'erosione non è tollerabile quando si osserva la comparsa di incisioni sul terreno (rigagnoli) prodotte dallo scorrimento delle acque di deflusso.

I solchi acquai temporanei regolando lo scorrimento delle acque superficiali rappresentano un importante presidio ai fini della riduzione dell'erosione. Tale intervento se abbinato ad altre pratiche agronomiche contribuisce efficacemente alla protezione del terreno dai fenomeni erosivi

### **ATTIVITA'**

La norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli).

Al fine di ridurre i fenomeni erosivi, l'agricoltore, basandosi sulla propria esperienza e sulla conoscenza della superficie aziendale dovrà realizzare dei solchi acquai temporanei negli appezzamenti o nelle parti di essi a rischio di erosione.

I solchi dovranno avere andamento trasversale alla massima pendenza ed essere distanti tra loro non più di 80 m.

Nel caso in cui i fenomeni erosivi si manifestino anche in presenza di solchi acquai correttamente realizzati, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Sono, inoltre, esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

In questi casi, quindi, l'agricoltore non subirà alcuna decurtazione dei pagamenti diretti.

### **OGGETTO DEL CONTROLLO**

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà la presenza di rigagnoli di erosione, associati ad uno dei seguenti fenomeni:

- presenza di fenomeni franosi;
- dimensione del rigagnolo, rilevata nel punto di massima larghezza superiore a 30 cm;
- assenza totale di solchi acquai;
- presenza di scheletro del suolo portato in superficie dal fenomeno erosivo;
- ulteriori impegni definiti a livello regionale.

## ATTI NORMATIVI

### **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali – Norma 2.1**

Gestione delle stoppie e dei residui colturali

Riguarda le superfici A SEMINATIVO in produzione (incluso set-aside investito a colture no-food o biologiche)

Riguarda le superfici A SEMINATIVO soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati)

### **SCOPO DELLA NORMA**

L'obiettivo principale è quello di **mantenere il livello della sostanza organica del suolo** tramite la corretta gestione delle stoppie e dei residui colturali.

La sostanza organica del suolo rappresenta la riserva di fertilità che produce effetti positivi sulla struttura del terreno sulla disponibilità di principi nutritivi per le colture agrarie e su altre importanti funzioni ambientali svolte dal suolo.

Il mantenimento di un adeguato livello di sostanza organica nel terreno agrario dipende da molteplici fattori: natura del suolo, ambiente climatico (es. temperatura), pratiche agronomiche adottate (es. avvicendamenti, ecc.).

In Italia gran parte dei terreni coltivati ha un tenore di sostanza organica troppo basso a causa dell'adozione di tecniche colturali non sempre adeguate.

Numerose sono le pratiche agronomiche utili al mantenimento della sostanza organica nel terreno (es. letamazioni, sovesci, interrimento delle stoppie e dei residui colturali, ecc.).

Al contrario talune pratiche come la bruciatura delle stoppie e dei residui colturali, incidono negativamente sulla dotazione di sostanza organica del terreno, anche perché sottraggono biomassa che potrebbe essere più efficacemente utilizzata se interrata.

Tra l'altro il corretto mantenimento dei residui colturali favorisce la conservazione della biodiversità in quanto questi offrono rifugio agli uccelli selvatici e agli altri animali.

### **ATTIVITA'**

L'agricoltore **non deve bruciare**:

- le stoppie e gli altri residui vegetali delle colture annuali, come le paglie, gli stocchi, ecc.;
- la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.

### **OGGETTO DEL CONTROLLO**

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà l'estensione dell'area oggetto di bruciatura e il tipo di residuo colturale interessato distinguendo fra:

- colture depauperanti;
- colture da rinnovo oppure colture miglioratrici;
- colture foraggere e/o bruciature rilevate su terreni ritirati dalla produzione;
- ulteriori impegni definiti a livello regionale.

## ATTI NORMATIVI

### **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali – Norma 3.1**

Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali  
Riguarda **QUALSIASI SUPERFICIE** agricola aziendale

#### **SCOPO DELLA NORMA**

L'obiettivo principale è quello di **proteggere la struttura del terreno**, attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali.

La struttura del terreno rappresenta un'importante caratteristica fisica del suolo. Una buona struttura garantisce la porosità del terreno l'infiltrazione e il corretto drenaggio dell'acqua, gli scambi gassosi fra suolo e atmosfera la crescita delle radici l'attività biologica e la resistenza all'erosione.

Al contrario, il ristagno idrico oltre a danneggiare la coltura in atto ha effetti negativi sulla struttura del suolo più suscettibile al compattamento causato dal passaggio delle macchine agricole.

Una delle pratiche agronomiche che influiscono positivamente sulla struttura del suolo è il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque che, insieme alle opportune sistemazioni del terreno (es. baulatura), concorre ad assicurare un agevole deflusso delle acque piovane verso i punti di raccolta naturali o artificiali (impluvi e fossi), favorendo l'eliminazione dei dannosi ristagni idrici.

Un'efficiente rete di sgrondo delle acque determina positivi effetti a livello della falda freatica il cui controllo è condizione indispensabile anche per la vita dei microrganismi e degli animali terricoli (es. lombrichi).

#### **ATTIVITA'**

Al fine di ridurre i rischi di allagamenti e ristagni laddove presente una rete di sgrondo delle acque superficiali, l'agricoltore deve:

- mantenere in efficienza fossi e scoline;
- mantenere in efficienza i canali collettori;
- mantenere ove presente la baulatura.

**Nel caso in cui si manifestino allagamenti e ristagni nonostante la corretta applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.**

L'applicazione della norma a "qualsiasi superficie agricola aziendale" si riferisce a tutti i terreni dell'azienda comprese le superfici agricole con colture permanenti o altre colture anche se non beneficiarie di pagamenti diretti nel caso siano servite dalla rete poderali di sgrondo delle acque.

#### **OGGETTO DEL CONTROLLO**

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà la presenza dei fenomeni di ristagno idrico o di allagamenti associati ad almeno uno dei seguenti fenomeni:

- scoline inefficienti (es. ostruite dalla vegetazione o dal terreno);
- canali collettori non mantenuti in efficienza;
- mancato mantenimento della baulatura, ove preesistente;
- ulteriori impegni definiti a livello regionale.

## **ATTI NORMATIVI**

### **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali – Norma 4.1**

Pascolo permanente

Riguarda le superfici a Pascolo permanente

#### **SCOPO DELLA NORMA**

L'obiettivo principale è quello di garantire la protezione del pascolo permanente in modo da assicurare una costante copertura vegetale del terreno.

Favorendo infatti l'infiltrazione ed il corretto sgrondo delle acque superficiali, il pascolo riduce il rischio di erosione e contribuisce al mantenimento della struttura del suolo e di un buon livello di sostanza organica nel terreno.

Esso, inoltre, rappresenta spesso un importante habitat per numerose specie selvatiche e per molti animali utili che vivono nel suolo.

Convertire i pascoli ad altri usi, o effettuare lavorazioni che possono danneggiare o eliminare il cotico erboso, comporta la nascita di problemi di carattere ambientale ed aumenta il rischio di dissesti idrogeologici, frequenti soprattutto nei terreni in pendio.

Anche la pratica del pascolamento deve essere effettuata correttamente: un eccessivo carico di bestiame è infatti da evitare in quanto causa di compattazione del suolo, di danneggiamento del cotico erboso e conseguente erosione.

D'altra parte, la sottoutilizzazione del pascolo o la carenza di cure adeguate, possono favorire il degrado delle superfici pascolive, determinando progressive modifiche della composizione vegetale e conseguente incespugliamento.

#### **ATTIVITA'**

L'agricoltore è tenuto a:

- non convertire il terreno ad altri usi;
- non effettuare lavorazioni (aratura, erpicatura, fresatura, ecc.) eccetto quelle legate al rinnovo o all'infittimento del pascolo stesso e alla gestione dello sgrondo delle acque;
- rispettare, ove normato dalle Regioni e Province Autonome il carico minimo e/o massimo di bestiame sulla superficie pascolata.

#### **OGGETTO DEL CONTROLLO**

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà che il terreno destinato a pascolo permanente:

- non sia stato convertito ad altri usi (seminativo o colture permanenti come, ad esempio, impianti di frutteti o di essenze forestali);
- non abbia subito lavorazioni vietate, tali da rimuovere o danneggiare il cotico erboso;
- non sia stato danneggiato da un eccessivo pascolamento oppure degradato dalla sottoutilizzazione (quest'ultimo aspetto solo se normato da specifici provvedimenti regionali).

## ATTI NORMATIVI

### **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali – Norma 4.2**

Gestione delle superfici ritirate dalla produzione

Riguarda le superfici A SEMINATIVO soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati)

#### **SCOPO DELLA NORMA**

L'obiettivo principale è quello di assicurare la corretta gestione delle superfici ritirate dalla produzione tramite specifiche pratiche agronomiche.

In particolare la norma intende garantire che i terreni ritirati dalla produzione non vengano abbandonati ma siano comunque sottoposti ad un "livello minimo di mantenimento".

A tale fine, la copertura vegetale del terreno durante tutto l'arco dell'anno se correttamente gestita attraverso idonee pratiche agronomiche, consente di ottenere una serie di benefici che possono essere così riassunti:

- conservare il potenziale produttivo e la fertilità del terreno;
- preservare il terreno da erosioni e dilavamenti;
- evitare lo sviluppo incontrollato delle piante infestanti;
- limitare il rischio di propagazione degli incendi.

L'altra importante finalità di questa norma è quella di favorire la tutela della fauna selvatica evitando che i terreni ritirati dalla produzione siano sottoposti ad alcune pratiche colturali durante i delicati periodi della nidificazione o riproduzione.

#### **ATTIVITA'**

L'agricoltore deve:

- garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'arco dell'anno;
- eseguire nelle epoche prestabilite uno sfalcio o un'altra operazione equivalente almeno una volta l'anno;
- eseguire fasce tagliafuoco mediante aratura o altra operazione equivalente  indipendentemente dai periodi di divieto di sfalcio.

In assenza di specifici provvedimenti delle Regioni e Province Autonome i periodi in cui è vietato lo sfalcio o altra operazione equivalente sono i seguenti:

- nei SIC e ZPS, fra il 1° marzo ed il 31 luglio di ogni anno;
- nelle altre aree, fra il 15 marzo ed il 15 luglio di ogni anno.

In questi periodi è tuttavia obbligatorio intervenire con sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio.

Tale obbligo, nelle aree montane è presente solo in caso di dichiarazione di evento siccitoso.

Inoltre, in questi periodi è possibile usufruire di specifiche deroghe se opportunamente motivate.

#### **OGGETTO DEL CONTROLLO**

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà che sui seminativi ritirati dalla produzione:

- sia presente la copertura vegetale naturale o seminata;
- sia stato eseguito almeno una volta l'anno lo sfalcio o altra operazione equivalente (trinciatura);
- lo sfalcio o la trinciatura della vegetazione non siano stati effettuati durante i periodi vietati;
- siano stati eseguiti sfalci o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio;
- il rispetto di ulteriori impegni definiti a livello regionale.

## **ATTI NORMATIVI**

### **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali – Norma 4.3**

Manutenzione degli oliveti

Riguarda le superfici con Oliveti

#### **SCOPO DELLA NORMA**

L'obiettivo principale è quello di assicurare un livello minimo di mantenimento delle superfici destinate alla coltura dell'olivo tramite la corretta cura delle piante.

Il mantenimento dell'equilibrio vegetativo delle piante di olivo si ottiene attraverso molteplici interventi agronomici fra cui la potatura.

In molte parti del nostro Paese gli oliveti rappresentano un elemento caratteristico del paesaggio rurale che merita di essere preservato anche al di là della sua mera funzione produttiva. Oltre a salvaguardare l'integrità del paesaggio mantenere gli oliveti in buone condizioni agronomiche e vegetative comporta altri vantaggi: un oliveto ben curato rappresenta una forma di gestione attiva del territorio che contribuisce a ridurre il rischio di erosioni e frane e garantisce il presidio di zone rurali altrimenti destinate all'abbandono.

Gli oliveti in buone condizioni inoltre rappresentano uno dei cosiddetti "agroecosistemi" che pur creati dall'attività dell'uomo aumentano le possibilità di rifugio e nutrimento per la fauna selvatica e in particolare l'avifauna, i rettili e i piccoli vertebrati favorendo la biodiversità animale e vegetale.

#### **ATTIVITA'**

L'agricoltore deve:

1. garantire l'equilibrato sviluppo vegetativo dell'oliveto secondo gli usi e le consuetudini locali;
2. in assenza di provvedimenti specifici da parte delle Regioni e delle Province Autonome effettuare la potatura almeno una volta ogni cinque anni.

#### **OGGETTO DEL CONTROLLO**

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà:

- che sia stata effettuata una potatura almeno una volta ogni cinque anni;
- che non siano presenti polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante;
- il rispetto di eventuali ulteriori impegni definiti a livello regionale.

## ATTI NORMATIVI

### **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali – Norma 4.4**

Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Riguarda QUALSIASI SUPERFICIE agricola aziendale

#### **SCOPO DELLA NORMA**

L'obiettivo principale è quello di assicurare la conservazione del paesaggio rurale ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento dei loro elementi caratteristici.

Fra questi sono stati presi a riferimento i terrazzamenti in quanto costituiscono una tipologia di sistemazione dei terreni in pendio molto diffusa in alcune parti d'Italia.

I terrazzamenti hanno un grande valore ambientale e paesaggistico. Essi sono particolarmente utili per ridurre il rischio di dissesti idrogeologici ed in particolare l'erosione e le frane.

La norma favorisce inoltre la tutela e la valorizzazione della biodiversità salvaguardata anche attraverso il mantenimento dei terrazzamenti che spesso ospitano specie vegetali e animali nei muri a secco.

Nel contesto della norma assume un importante ruolo la tutela di singole specie vegetali nonché di habitat di particolare pregio naturalistico inclusi nei siti della Rete "Natura 2000".

L'integrità del paesaggio rurale infatti può essere minacciata da pratiche agricole intensive, tal volta causa di danneggiamento di elementi caratteristici del paesaggio.

#### **ATTIVITA'**

**Parte 1.** Adempimenti previsti su tutto il territorio nazionale.

L'agricoltore dovrà non eliminare i terrazzamenti esistenti.

La non eliminazione dei terrazzamenti non si riferisce solo alla loro deliberata eliminazione ma include anche la mancata azione di contrasto del naturale degrado causato dagli agenti atmosferici o da pratiche agronomiche.

La presenza dei terrazzamenti all'interno dell'azienda, nonché il relativo stato di conservazione saranno oggetto di dichiarazione in sede di presentazione della domanda di pagamento diretto.

**Parte 2.** Ulteriori adempimenti previsti solo per le aziende i cui terreni agricoli ricadono nei siti della Rete Natura 2000.

L'agricoltore dovrà rispettare su tali terreni agricoli i provvedimenti regionali/locali adottati ai sensi della normativa comunitaria.

#### **OGGETTO DEL CONTROLLO**

Il tecnico incaricato dei controlli accerterà:

1) che i terrazzamenti non siano stati eliminati o danneggiati;

2) eventuali ulteriori impegni definiti a livello regionale con riferimento ai provvedimenti di attuazione della Rete Natura 2000.